

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **267/1986** (ECLI:IT:COST:1986:267)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **LA PERGOLA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **29/10/1986**; Decisione del **10/12/1986**

Deposito del **15/12/1986**; Pubblicazione in G. U. **24/12/1986**

Norme impugnate:

Massime: **12633**

Atti decisi:

N. 267

ORDINANZA 10 DICEMBRE 1986

Deposito in cancelleria: 15 dicembre 1986.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 60/1 s.s. del 24 dic. 1986.

Pres. LA PERGOLA - Rel. GALLO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ANTONIO LA PERGOLA, Presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - Prof. ANTONIO BALDASSARRE - Prof. VINCENZO CAIANIELLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 53, primo comma, e 77 della legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 febbraio 1983 dal pretore di Dolo nel procedimento penale a carico di D'Amerio Adele iscritta al n. 321 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 22 maggio 1984 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì nei confronti di Boni Bruno iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21/1 s.s. dell'anno 1986;

3) due ordinanze emesse il 16 novembre 1985 dal pretore di Pergine Valsugana nei procedimenti penali a carico di Oss Bals Corrado e Visintainer Andrea iscritte ai nn. 112 e 113 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26/1 s.s. dell'anno 1986;

4) ordinanza emessa il 5 dicembre 1985 dal pretore di Arezzo nei procedimenti penali riuniti a carico di Bertocci Massimo ed altro iscritta al n. 114 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26/1 s.s. dell'anno 1986;

5) due ordinanze emesse il 5 luglio 1985 dal pretore di Pordenone nei procedimenti penali a carico di Zambianchi Alessandro e Cao Caterina iscritte ai nn. 138 e 139 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26/1 s.s. dell'anno 1986.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Pretore di Dolo con ordinanza 24 febbraio 1983 (n. 321/83 reg. ord.), la Corte di Cassazione con ordinanza 22 maggio 1984 (n. 15/86 reg. ord.), il Pretore di Pergine Valsugana con due ordinanze del 16 novembre 1985 (nn. 112 e 113/86), il Pretore di Arezzo con ordinanza 5 dicembre 1985 (n. 114/863, il Pretore di Pordenone con due ordinanze 5 luglio 1985 (nn. 138 e 139/86 reg. ord.) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 53, primo comma, e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non ammettono a sanzione sostitutiva i reati puniti con sola pena pecuniaria o con pena pecuniaria congiunta a detentiva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che le ordinanze del Pretore di Pordenone non contengono alcuna motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione, di modo che questa si appalesa manifestamente inammissibile;

che la medesima questione, promossa dalle altre ordinanze, è stata già dichiarata inammissibile con le sentenze n. 148 del 1984 e n. 350 del 1985.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 53, primo comma, e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, promossa con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.